

Mandato - in genere - diritto esclusivo di rivendita in una zona - natura di contratto misto - atti di trasferimento della merce – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1538 del 21/04/1975

Disciplina della vendita - rapporto di collaborazione - disciplina del mandato - obbligazioni del mandante - mezzi necessari per l'esecuzione del mandato - azione del concessionario per l'adempimento dell'obbligo - giudice competente.*

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento.*

105030 375136*

Il contratto che da al concessionario il diritto esclusivo di rivendere i prodotti del concedente in una determinata zona e un contratto misto, in quanto riunisce gli elementi della vendita e del mandato, e resta disciplinato dalle norme sulla vendita per quanto riguarda gli Atti di trasferimento delle merci dal concedente al concessionario e dalle norme sul mandato per quanto riguarda il rapporto di collaborazione. Qualora il concessionario agisca per lo adempimento dell'Obbligo del concedente di fornire i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, la Competenza spetta al giudice del luogo ove ha Sede l'impresa del concessionario, ivi dovendo eseguirsi l'obbligazione.*

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1538 del 21/04/1975